REGOLAMENTO (CEE) N. 2175/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, il livello del limite d'intervento per le arance in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2167/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per le arance in Spagna [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2167/89 stabilisce, per le arance, i criteri di fissazione del livello di tale limite d'intervento in Spagna, che spetta alla Commissione fissare il limite applicando alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati statistici la percentuale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2167/89, il livello del limite di intervento per le arance in Spagna è fissato a 272 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.